

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002579	05/12/2024

OGGETTO: Tribunale di Bari – Sez. III Civ - Giudizio R.G. n. 4412/2013. Sentenza n.3188/2024. Esecuzione.



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002925 DEL 04/12/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 8 (otto) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 05/12/2024 12:37 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 05/12/2024 14:57 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 05/12/2024 15:51 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 05/12/2024 15:23 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **05/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 05/12/2024 15:52  
  
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Tribunale di Bari – Sez. III Civ - Giudizio R.G. n. 4412/2013. Sentenza n.3188/2024. Esecuzione.**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- con atto di citazione del 02.04.2013, notificato il 10.04.2013 gli attori, nella loro qualità di eredi del de cuius, chiedevano al Tribunale di Bari, assunto all'R.G. 4412/2013, la condanna in solido della ASL BA e due sanitari convenuti, dipendenti ASL BA, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del decesso del congiunto, quantificato in € 1.140.000,00;
- la ASL BA si costituiva in giudizio in data 04.07.2013 chiedendo il rigetto della domanda attorea per infondatezza, sulla scorta delle relazioni mediche in atti; a loro volta, i due convenuti sanitari, si costituivano in giudizio contestando *l'an ed il quantum debeat*, con chiamata in causa a manleva della propria compagnia Fondiaria-Sai S.p.A, che a sua volta si costituiva in giudizio, rilevando l'assenza di responsabilità dei due medici;
- la causa era istruita per mezzo di prove orali e CTU medico-legale, che dichiarava conforme l'operato dei due medici convenuti rispetto alle linee guida vigenti all'epoca dei fatti e riconosceva la responsabilità della ASL BA a titolo di perdita di chance quale conseguenza di un inadeguato monitoraggio del paziente post-operatorio; avverso la perizia pertanto non erano prodotte osservazioni;
- con sentenza n. 3188/2024 del 03.07.2024 notificata in data 16.07.2024, il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda degli attori nei confronti della sola ASL BA e, per l'effetto:
  - condannava la ASL BA al risarcimento del danno *iure hereditatis* in favore degli eredi dell'importo di €50.772,00 da ripartire secondo quote ereditarie oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 20.03.2011 alla liquidazione sulla somma progressivamente rivalutata, come meglio dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
  - condannava l'azienda al risarcimento dei danni *iure proprio* in favore di ciascun erede oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 20.03.2011 alla liquidazione sulla somma progressivamente rivalutata, come meglio dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

- condannava l'ente al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori degli attori, liquidate in € 22.267,05 a titolo di compenso professionale ed € 871,98 per esborsi, oltre accessori di legge;
- poneva definitivamente a carico della ASL BA le spese di CTU come liquidate.
  
- Il Tribunale di Bari condannava altresì gli attori, in solido, alla refusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti sanitari, liquidate per €23.954,88 per compensi professionali, € 462,82 per esborsi documentati, oltre accessori per legge nonché al pagamento delle spese di lite, in favore della Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A., liquidate in € 19.962,40 oltre accessori di legge.

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'Azienda, vista l'attribuzione di responsabilità a titolo di perdita di chance, in virtù del ritardo terapeutico, visto il rigetto parziale della domanda e ritenuta la valutazione del danno da perdita parentale conforme a diritto, non appellava la sentenza, che faceva passaggio in giudicato;
- nelle more, con nota pec del 03.10.2024 acquisita al prot. az. n. 123981/2024 del 04/10/2024, veniva notificato "atto di cessione del credito pro solvendo", registrato a Bari il 02.10.2024 al numero 41260 serie 1T, intercorso fra uno degli attori e i sanitari convenuti, avente ad oggetto il credito vantato da uno degli attori nei confronti di ASL BA, in ragione della sentenza del Tribunale di Bari – III Sez. Civ. – n. 3188/2024, per l'importo di € 28.561,88, allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- al fine dell'esecuzione della sentenza in oggetto, con nota protocollo n. 139046 del 07.11.2024, la Struttura Burocratico Legale richiedeva ai difensori degli attori, la condivisione e la relativa conferma dei conteggi eseguiti, oltre alla integrazione documentale necessaria alla liquidazione;
- i difensori degli attori, con nota pec del 12.11.2024 acquisita al prot. az. n. 140368/2024 del 12/11/2024, accettavano i conteggi, integravano la documentazione, indicavano i codici IBAN dei sei assistiti, allegando pro-forma relativa alle spese legali liquidate in sentenza;
- con nota pec del 28.11.2024 acquisita al prot. az. 148071/2024 del 28.11.2024, il legale di fiducia dei convenuti sanitari, ha trasmesso alla Struttura Burocratico Legale le coordinate IBAN dei c/c sui cui far confluire le somme oggetto della cessione del credito.

#### **RITENUTO**

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione, in favore degli attori del risarcimento del danno, in favore dei difensori antistatari delle spese di lite nella misura riconosciuta dal Tribunale di Bari con sentenza n. 3188/2024, come meglio dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Bari n. 3188/2024 del 03.07.2024;
- liquidare, in favore degli attori la somma complessiva di € 598.072,05, comprensiva del credito ceduto da parte di uno di loro in favore dei due sanitari convenuti in giudizio, e conseguentemente pagare:
  - in favore degli attori la complessiva somma di € 569.510,17, in dettaglio indicata in favore di ciascuno di essi negli allegati *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
  - in favore dei due medici dipendenti della ASL BA la complessiva somma € 28.561,88 da destinare al 50% a ciascuno, come indicate in dettaglio e per ciascuno negli allegati *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
  - disporre che il predetto pagamento in favore dei dirigenti sanitari avvenga mediante accredito in busta paga con le prime competenze utili mensili, previo controllo dei dati anagrafici e fiscali dei beneficiari, a cura della competente Area Gestione Risorse Umane;
- liquidare e, conseguentemente pagare in favore dei difensori degli attori, dichiaratisi antistatari, la complessiva somma di € 27.503,37 a titolo di compenso professionale, così come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 625.575,42, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 “Fondo rischi per copertura diretta dei Rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2015;
- trasmettere il presente provvedimento agli attori ed ai medici dipendenti, per tramite dei difensori, all’indirizzo di posta elettronica certificata di questi ultimi;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie ed all’Area Gestione Risorse Umane;
- disporre altresì che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dei mandati di pagamento esitati, esecutivi della presente deliberazione;

- disporre inoltre che l'Area Gestione Risorse Umane, trasmetta alla Struttura Burocratico Legale prova dell'estinzione del debito nei confronti dei due medici dipendenti ASL BA convenuti, a fronte della cessione del credito fra uno degli attori e gli stessi.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 1774/11.

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2024	625.575,42

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Umane
U.O. Rischio clinico e Qualità	

**PROPOSTA N.RO 20240002925 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002579 DEL 05/12/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 04/12/2024 12:52
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 04/12/2024 14:00
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 04/12/2024 16:04